ISTITUZIONE DEL FONDO PER LO SMINAMENTO UMANITARIO E LA BONIFICA DI AREE CON RESIDUATI BELLICI ESPLOSIVI

Art. 3

Decreto di attuazione

Con decreto del Ministro degli affari esteri, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono definiti:

a) gli interventi prioritari;

b) i criteri generali per la ripartizione delle somme destinate agli interventi e le modalita' della relativa gestione;

c) le modalita' di eventuale partecipazione a programmi di sminamento umanitario di organismi internazionali;

d) le indicazioni circa il monitoraggio, il supporto, l'assistenza e la valutazione degli interventi.

Versione in vigore dal 4 aprile 2001, non più in vigore dal 2 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Istituzione del Fondo per lo sminamento umanitario e la bonifica di aree con residuati bellici esplosivi
Estremi	Legge 7 marzo 2001, n. 58
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 20 marzo 2001

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/istituzione-del-fondo-per-lo-sminamento-umanitario-e-la-bonifica-di/art-3-decreto-di-attuazione/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it